



**CONSIP S.p.A.**

**ALLEGATO 5 AL DISCIPLINARE DI GARA**

**CONDIZIONI SPECIALI DI CONTRATTO**

**NOTA: Il presente schema di contratto, nonché i suoi allegati, potranno subire le variazioni atte a recepire le proposte/soluzioni tecniche e applicative migliorative contenute nella relazione tecnica del fornitore**

**CONDIZIONI SPECIALI DI CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI  
DI SVILUPPO, MANUTENZIONE, GESTIONE DEI SISTEMI DI VIGILANZA,  
CONTROLLO E PUBBLICO IMPIEGO DEL SISTEMA INFORMATIVO  
INTEGRATO DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE –  
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO**

**tra**

La **Consip S.p.A.** – a socio unico - con sede legale in Roma, Via Isonzo 19/E, p. IVA 05359681003, in persona dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante, dott. Ferruccio Ferranti, domiciliato per la carica presso la sede sociale (di seguito per brevità anche "**Consip**")

**E**

\_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_,  
P. IVA \_\_\_\_\_, (domiciliata ai fini del presente contratto  
in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_,) in persona del  
\_\_\_\_\_, domiciliato per la carica presso la sede  
sociale (di seguito per brevità anche "**Impresa**"),

**PREMESSO CHE**

- con convenzione del 2 gennaio 2003 e sulla base delle norme ivi richiamate, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, già Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica (di seguito per brevità anche "**Amministrazione**"), ha affidato alla Consip lo svolgimento delle attività ivi previste, comprese le connesse acquisizioni di beni e servizi, tra cui quella oggetto del presente contratto;

- l'Impresa, risultata aggiudicataria della gara a tal fine indetta dalla Consip nell'interesse dell'Amministrazione, ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula, ha prestato la cauzione definitiva pari al 10% dell'importo contrattuale ed ha soddisfatto gli obblighi assicurativi richiesti; tale documentazione anche se non materialmente allegata ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- il contratto si compone di due parti "Condizioni generali del contratto" e "Condizioni speciali del contratto". Le "Condizioni generali del contratto" si applicano nell'ambito di tutti gli accordi tra Consip e le Imprese e gli articoli che ne fanno parte recano, accanto al numero, la lettera G. Le "Condizioni speciali del contratto" si applicano in funzione della disciplina propria rispetto all'oggetto contrattuale e i relativi articoli sono contraddistinti dalla lettera S;
- in caso di discordanza tra quanto previsto nel presente atto e quanto contenuto nelle "Condizioni generali del contratto", prevarranno le previsioni contenute nelle "Condizioni speciali del contratto";
- l'Impresa dichiara che quanto risulta dalle condizioni generali e condizioni speciali, nonché dagli allegati (Allegato "I" - Dichiarazione d'Offerta, Allegato "II" - Offerta Tecnica, Allegato "III" - Capitolato tecnico e, eventualmente, Allegato "IV" - Chiarimenti) definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse.

Tutto ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

**si conviene e si stipula quanto segue:**

## **Articolo 1 S**

### **Oggetto**

1. La Consip, nell'interesse dell'Amministrazione, affida all'Impresa, che accetta, le prestazioni di seguito riportate:
  - A) Servizi realizzativi, distinti in:
    - c1. servizi di sviluppo
    - a2. servizi di supporto informatico
  - B) Servizi di manutenzione, concretantesi in:
    - c1. manutenzione evolutiva
    - b2. manutenzione adeguativa
    - b3. manutenzione correttiva
  - C) Servizi di gestione, concretatesi in:
    - c1. prodotti/ servizi
    - c2. front-end
    - c3. back-end
2. Le prestazioni dovranno essere eseguite secondo le modalità, le condizioni e i termini stabiliti nel presente contratto e nel Capitolato tecnico.
3. Si precisa che in virtù della natura complessa e articolata delle predette attività contrattuali, le stesse sono meglio specificate e disciplinate nel Capitolato tecnico, nonché relative appendici.
4. Le attività relative ai predetti servizi saranno organizzate in obiettivi o in prodotti secondo quanto stabilito nel Capitolato Tecnico.
5. L'Impresa prende atto ed accetta che la Consip non garantisce l'attivazione dei servizi di cui al precedente comma 1.
6. L'Impresa prende atto che l'esecuzione dei servizi oggetto del presente

contratto comporterà, in funzione delle tipologie di attività e dei singoli interventi, la realizzazione e la consegna dei prodotti indicati nel Capitolato tecnico e dettagliatamente previsti nei Piani di Lavoro.

7. L'Impresa prende atto, altresì, che, negli ultimi 12 (dodici) mesi di durata del contratto, dovrà erogare il solo servizio di manutenzione correttiva in garanzia degli obiettivi collaudati nell'anno precedente, secondo quanto riportato nel successivo articolo 13 S e, ove richiesto dalla Consip, dovrà provvedere al trasferimento del know-how al personale della Consip o a terzi dalla medesima designati.

## **Articolo 2 S**

### **Luogo di esecuzione**

1. Le prestazioni oggetto del presente contratto potranno essere eseguite presso la sede dell'Impresa, della Consip e dell'Amministrazione.
2. In particolare, la prestazione dei servizi realizzativi e di manutenzione dovranno essere eseguite presso le sedi dell'Impresa che dovrà allestire apposite postazioni di lavoro; l'Impresa prende atto ed accetta, comunque, che la Consip e/o l'Amministrazione potranno chiedere attività di sviluppo e/o manutenzione presso le proprie sedi senza alcun onere aggiuntivo. Il servizio di gestione dovrà essere svolto presso le sedi Consip e/o dell'Amministrazione.

## **Articolo 3 S**

### **Durata**

1. Il contratto acquista efficacia dalla data della sua sottoscrizione e avrà una durata complessiva pari a 48 (quarantotto) mesi a decorrere dalla data di inizio della fornitura che sarà comunicata, a mezzo raccomandata a.r., dalla Consip all'Impresa entro 3 (tre) mesi dalla

sottoscrizione del contratto.

2. Negli ultimi 12 (dodici) mesi di validità contrattuale, l'Impresa dovrà erogare i soli servizi di cui al precedente articolo 1 S, comma 7.
3. Si precisa che nel periodo temporale antecedente alla data di inizio delle attività, l'Impresa potrà richiedere di essere coinvolta nell'attività di addestramento.
1. In nessun caso il presente contratto potrà intendersi tacitamente ed unilateralmente rinnovato oltre il predetto termine di durata.

#### **Articolo 4 S**

##### **Obblighi e adempimenti a carico dell'Impresa**

1. Sono a carico dell'Impresa, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri relativi alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della prestazione, nonché i connessi oneri assicurativi.
2. L'Impresa si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e nel Capitolato tecnico. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico dell'Impresa, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo

contrattuale di cui oltre. L'Impresa non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti della Consip e/o dell'Amministrazione.

3. L'Impresa si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Consip e/o l'Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.
4. L'impresa si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla Consip e/o dall'Amministrazione, nonché di dare immediata comunicazione alla Consip di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.
5. La Consip si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto. L'Impresa si impegna, altresì, a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
6. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa degli obblighi di cui al precedente comma, la Consip, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto ai sensi del successivo art. 19 S.

### **Articolo 5 S**

#### **Proprietà del sw sviluppato e dei prodotti in genere**

1. L'Amministrazione acquisisce il diritto di proprietà e, quindi, di utilizzazione e sfruttamento economico, di tutto quanto realizzato dall'Impresa in esecuzione del presente contratto (a titolo meramente esemplificativo ed affatto esaustivo, trattasi dei sistemi sviluppati,

degli elaborati e, più in generale, di creazioni intellettuali ed opere dell'ingegno, dei relativi materiali e documentazione creati, inventati, predisposti o realizzati dall'Impresa o dai suoi dipendenti nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del presente contratto).

2. L'Amministrazione potrà, pertanto, senza alcuna restrizione, utilizzare, pubblicare, diffondere, vendere, duplicare o cedere anche solo parzialmente detti materiali ed opere dell'ingegno.
3. I menzionati diritti devono intendersi acquisiti dall'Amministrazione in modo perpetuo, illimitato ed irrevocabile.
4. L'Impresa si obbliga espressamente a fornire alla Consip e/ all'Amministrazione tutta la documentazione ed il materiale necessario all'effettivo sfruttamento di detti diritti di titolarità esclusiva, nonché a sottoscrivere tutti i documenti necessari all'eventuale trascrizione di detti diritti a favore dell'Amministrazione in eventuali registri od elenchi pubblici.
5. La documentazione di qualsiasi tipo derivata dall'esecuzione del presente contratto è di esclusiva proprietà dell'Amministrazione che ne potrà disporre liberamente.
6. Restano esclusi dalla titolarità dell'Amministrazione tutti i marchi (inclusi i marchi di servizio), brevetti, diritti d'autore e tutti gli altri diritti di proprietà intellettuale relativi ai prodotti di mercato, così come ogni copia, traduzione, modifica, adattamento dei prodotti stessi e il diritto di farne o farne fare opere derivate.
7. Tutta la documentazione creata o predisposta dall'Impresa nell'esecuzione del presente contratto non potrà essere, in alcun modo,



comunicata o diffusa a terzi, senza la preventiva approvazione espressa da parte di Consip e/o dell'Amministrazione.

8. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa a quanto stabilito nei precedenti comma, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, la Consip avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell'articolo 30 del presente contratto e dell'art. 1456 del codice civile.

### **Articolo 6 S**

#### **Ambienti**

1. La Consip metterà a disposizione dell'Impresa gli ambienti necessari allo svolgimento delle attività contrattuali, nei limiti di quanto specificato nel Capitolato tecnico.
2. L'Impresa prende atto che la Consip potrà aggiornare i livelli dei prodotti software esistenti al momento della stipula del presente contratto, indicati nel Capitolato Tecnico, sostituirli o introdurre nuovi addizionali.
3. Nelle ipotesi di cui al precedente comma, se detti aggiornamenti, modifiche o sostituzioni sono realizzati e comunicati non oltre la fase di Definizione di cui al Capitolato tecnico, l'Impresa è obbligata a proseguire le proprie attività in aderenza alle nuove versioni/release dei prodotti software, senza oneri aggiuntivi per Consip, altrimenti verranno nuovamente definiti in contraddittorio gli impegni in funzione dello stato di avanzamento dei singoli obiettivi.

### **Articolo 7 S**

#### **Dimensioni massime dei singoli servizi**

1. L'Impresa prende atto che, per quanto attiene all'esecuzione dei servizi di sviluppo ADD o CHG di cui al precedente articolo 1 S, comma 1,

- lettera a.1) la dimensione massima delle prestazioni contrattuali da essa dovute per la realizzazione degli obiettivi, è pari a 38.500 (trentottomilacinquecento) Punti Funzione.
2. L'Impresa prende atto che, per quanto attiene all'esecuzione dei servizi di sviluppo DEL di cui al precedente articolo 1 S, comma 1, lettera a.1) la dimensione massima delle prestazioni contrattuali da essa dovute per la realizzazione degli obiettivi, è pari a 6.100 (seimilacent) Punti Funzione.
3. L'Impresa prende atto che, per quanto attiene all'esecuzione dei servizi di supporto informatico di cui al precedente articolo 1 S, comma 1, lettera a.2) la dimensione massima delle prestazioni contrattuali da essa dovute per la realizzazione degli obiettivi, è pari a 4.720 (quattromilasettecentoventi) Giorni Persona.
4. L'Impresa prende atto che, per quanto attiene all'esecuzione dei servizi di manutenzione evolutiva di cui al precedente articolo 1 S, comma 1, lettera b.1) la dimensione massima delle prestazioni contrattuali da essa dovute per la realizzazione degli obiettivi, è pari a 17.950 (diciassettemilanovecentocinquanta) Punti Funzione.
5. L'Impresa prende atto che, per quanto attiene all'esecuzione dei servizi di manutenzione adeguativa di cui al precedente articolo 1 S, comma 1, lettera b.2), la dimensione massima delle prestazioni contrattuali da essa dovute è pari a 5.970 (cinquemilanovecentosettanta) Giorni Persona.
6. L'Impresa prende atto che, per quanto attiene all'esecuzione dei servizi di manutenzione correttiva di cui al precedente articolo 1 S, comma 1, lettera b.3) la dimensione massima della *baseline* su cui operare la

correzione delle malfunzioni, è pari a 153.360  
(centocinquantatrecentosessanta) Punti Funzione.

7. L'Impresa prende atto che, per quanto attiene all'esecuzione dei servizi di gestione di cui al precedente articolo 1 S, comma 1, lettera C), complessivamente la dimensione massima delle prestazioni contrattuali da essa dovute è pari a 21.860 (ventunomilaottocentosessanta) Giorni Persona.
8. L'Impresa prende atto che la Consip si riserva il diritto di modificare le dimensioni dei singoli servizi, dianozi indicate, spostando parte delle risorse di uno o più servizi sugli altri, previa comunicazione all'Impresa e, comunque, entro il limite del corrispettivo contrattuale complessivo di cui al successivo articolo 17 S, comma 1.
9. L'Impresa prende atto che la Consip si riserva di richiedere lo svolgimento di taluni obiettivi di sviluppo e di manutenzione evolutiva, secondo la metrica dei "giorni persona", nei limiti del corrispettivo massimo previsto per i relativi servizi.

#### **Articolo 8 S**

##### **Pianificazione delle attività**

1. L'Impresa prende atto ed accetta che le attività del presente contratto dovranno essere pianificate secondo le modalità ed i termini indicati nel Capitolato tecnico.
2. L'Impresa si impegna, altresì, a tenere costantemente aggiornato il Piano di Lavoro di cui al par. 5.4.1 del capitolato tecnico in modo da riflettere, in ogni momento, lo stato dell'arte delle singole attività.
3. Si precisa che i Piani di lavoro saranno sottoposti ad approvazione da parte della Consip secondo la tempistica di cui al Capitolato tecnico

par. 5.6.4. In caso di mancata approvazione, la Consip comunicherà all'Impresa i motivi del dissenso che l'Impresa si obbliga, ora per allora, a recepire aggiornando il relativo Piano e consegnandolo alla Consip stessa nel termine di 5 (cinque) giorni lavorativi decorrenti dalla comunicazione suddetta, secondo quanto riportato nell'Appendice 5.

4. Resta inteso che i giorni utilizzati dall'Impresa per aggiornare il documento di cui ai comma precedenti non comporteranno alcun onere aggiuntivo per la Consip e/o l'Amministrazione e saranno, pertanto, a totale carico dell'Impresa.

#### **Articolo 9 S**

##### **Piano della Qualità**

1. Entro 30 (trenta) giorni solari dalla data di inizio della fornitura, l'Impresa si obbliga a consegnare il Piano della Qualità generale pena l'applicazione delle penali di cui al successivo articolo 16 S, comma 1.
2. Il Piano della Qualità generale sarà sottoposto ad approvazione da parte della Consip secondo quanto stabilito nel Capitolato tecnico par. 5.6.4. In caso di mancata approvazione, la Consip comunicherà all'Impresa i motivi del dissenso, quest'ultima si obbliga entro il termine prefissato a recepire i rilievi e a consegnarlo alla Consip, pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 16 S, comma 1.
3. Resta inteso che i giorni utilizzati dall'Impresa per aggiornare il documento di cui al comma precedente non comporteranno alcun onere aggiuntivo la Consip e/o l'Amministrazione e saranno, pertanto a totale carico dell'Impresa.
4. L'Impresa si obbliga, altresì, a consegnare alla Consip, ove richiesto, il

Piano(i) della Qualità Obiettivo, i suoi successivi aggiornamenti, così come riportato nell'Appendice 5 al Capitolato tecnico (pena la formulazione del rilievo di cui all'indicatore di qualità RCP02) .

### **Articolo 10 S**

#### **Produttività e Risorse impiegate**

1. L'Impresa, conformemente a quanto riportato nell'Offerta tecnica, dichiara che la produttività (espressa in punti funzione per giorni persona come valore medio su tutti i servizi di sviluppo e manutenzione evolutiva) è pari a \_\_\_\_\_.
2. L'Impresa (*o, in caso di raggruppamento temporaneo d'impresa, l'Impresa mandataria*) dovrà indicare, tra le proprie risorse, un Responsabile unico delle attività contrattuali (nella persona di \_\_\_\_\_), affinché la Consip e/o l'Amministrazione, nella persona del proprio Responsabile, possano fare riferimento per ogni aspetto riguardante la prestazione dei servizi.
3. L'Impresa, se non prodotti nell'offerta tecnica, dovrà consegnare i *curricula* dei Capi progetto, nonché degli eventuali referenti aggiuntivi - ove proposti nell'Offerta tecnica - che la stessa renderà disponibili per lo svolgimento delle prestazioni contrattuali, con le certificazioni dichiarate nella medesima sede. L'Impresa, se non prodotti nell'offerta tecnica, si obbliga, altresì, a consegnare i *curricula* delle altre figure professionali impegnate nell'esecuzione del contratto, ove la Consip e/o l'Amministrazione ne facciano richiesta, unitamente alle certificazioni dichiarate in sede di offerta tecnica.

4. Le figure professionali che svolgeranno le attività oggetto del presente contratto dovranno rispondere alle caratteristiche descritte nel Capitolato Tecnico ovvero a quelle migliorative eventualmente offerte.
5. Fermo restando l'obbligo di assicurare la prosecuzione e la continuità delle prestazioni contrattuali, anche garantendo un adeguato periodo di controllo e di affiancamento non inferiore a 30 (trenta) giorni solari, l'Impresa, nel caso in cui debba provvedere alla sostituzione di una risorsa coinvolta nella esecuzione delle prestazioni contrattuali, ferma l'osservanza del valore di soglia di cui alla metrica TOP01 dell'Appendice 5 del Capitolato tecnico, dovrà dare espressa motivazione alla Consip, con un preavviso di 20 giorni lavorativi, inoltrandole, contestualmente, il *curriculum* della nuova figura professionale. La Consip si riserva di valutare la motivazione a supporto della sostituzione.
6. L'Impresa riconosce, altresì, alla Consip la facoltà di richiedere la sostituzione di unità di personale addetto alle prestazioni contrattuali qualora fossero ritenute dalla medesima non idonee alla perfetta esecuzione del presente contratto, così come riportato nell'Appendice 5 al Capitolato tecnico. In tal caso, l'Impresa dovrà proporre una nuova figura professionale. L'esercizio da parte della Consip di tale facoltà non comporterà alcun onere per la stessa.
7. Nell'ipotesi di cui ai precedenti comma 5 e 6 del presente articolo, la Consip si riserva la facoltà di valutare l'idoneità della nuova figura professionale proposta entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento del relativo curriculum.

8. Ove la Consip ritenga la figura professionale proposta non idonea allo svolgimento dell'attività contrattuale, la medesima ne darà comunicazione all'Impresa, la quale si impegna a procedere ad una nuova proposta entro il termine di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla predetta comunicazione.
9. Si precisa che le nuove figure professionali devono avere attestati ed esperienze, in tipologia e durata, non inferiori alla risorsa da sostituire.
10. In caso di valutazione positiva, comunicata per iscritto, da parte della Consip del curriculum presentato o di decorrenza del termine di cui al precedente comma 7, l'Impresa si obbliga a provvedere alla sostituzione della figura professionale entro 7 (sette) giorni solari dalla comunicazione di assenso o dalla decorrenza del predetto termine o nel diverso termine indicato dalla Consip.
11. Nel caso in cui l'Impresa proceda alla sostituzione della figura professionale senza la necessaria preventiva valutazione e autorizzazione della Consip, quest'ultima si riserva, previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall'Impresa e da questa comunicate alla Consip nel termine massimo di 5 (cinque) giorni solari, di effettuare una ritenuta sulla cauzione di cui all'articolo 10 G d'importo pari al 3% (tre per cento) della stessa.
12. L'Impresa prende atto che la Consip, al fine di ottenere la massima qualità professionale del servizio reso, si riserva la facoltà di verificare, in ogni momento dell'esecuzione del presente contratto, la corrispondenza della qualità del servizio e delle figure professionali effettivamente impiegate rispetto a quanto indicato nella Offerta tecnica.

13. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa degli obblighi di cui ai precedenti comma, la Consip, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

### **Articolo 11 S**

#### **Consegna dei prodotti**

1. I prodotti previsti per la fornitura dovranno essere realizzati nel rispetto degli standard e consegnati secondo le modalità previste nel Capitolato tecnico o, altrimenti, concordati con la Consip.
2. L'Impresa prende atto e accetta che la consegna secondo modalità diverse da quelle previste nel Capitolato tecnico o, altrimenti, concordati con la Consip, equivale a *"ritardo o mancata consegna dei prodotti"* (indicatore di qualità RCP02 dell'Appendice 5 del Capitolato tecnico).
3. I prodotti dovranno essere consegnati entro i tempi indicati nel Capitolato tecnico o nel Piano di lavoro approvato.
4. I prodotti verranno approvati secondo le modalità indicate nel Capitolato tecnico.
5. Ove vengano riscontrate anomalie, l'Impresa dovrà provvedere a proprio totale carico alla eliminazione delle medesime, nei tempi indicati dalla Consip.
6. Si precisa che l'Amministrazione acquisisce la titolarità esclusiva dei diritti di proprietà e, quindi, di utilizzazione e sfruttamento economico dei prodotti realizzati dall'Impresa in esecuzione del presente contratto, come già prescritto all'art. 5 S del presente contratto.



## **Articolo 12 S**

### **Collaudo e accettazione**

1. Ogni singolo obiettivo realizzato dall'Impresa verrà sottoposto a collaudo o verifiche di accettazione secondo quanto indicato nel Capitolato Tecnico e nel Piano di Lavoro approvato.
2. Delle operazioni di collaudo verrà redatto relativo verbale.
3. L'Impresa dovrà provvedere, senza oneri aggiuntivi per la Consip, all'eliminazione degli eventuali vizi e difformità riscontrati durante le operazioni di collaudo o verifica, secondo i tempi di ripristino indicati nell'Appendice 5 del Capitolato Tecnico o di quelli migliorativi riportati nel Piano della Qualità approvato.
4. Nel caso in cui, durante il collaudo, venissero rilevate anomalie che secondo Consip, per numero e/o gravità, non permettano il prosieguo delle attività, il collaudo verrà interrotto e riprenderà *ex novo* dal momento in cui sarà stato predisposto il sistema corretto.
5. In tale ipotesi si procederà ad un nuovo collaudo entro il termine fissato dalla Consip e che sarà comunicato per iscritto all'Impresa.
6. L'esito positivo del collaudo o della verifica sarà formalizzato in un verbale di accettazione.
7. L'Impresa prende atto che Consip si riserva di sottoporre a collaudo (o verifiche di accettazione) i prodotti realizzati nell'ambito delle attività di manutenzione correttiva, secondo le modalità che verranno definite nel Piano della Qualità approvato.
8. L'Impresa prende atto che Consip si riserva, altresì, di sottoporre a collaudo (o verifiche di accettazione) i prodotti realizzati nell'ambito delle attività di gestione, secondo le modalità che verranno definite nel

Piano della Qualità approvato.

### **Articolo 13 S**

#### **Garanzie**

1. Per ogni singolo obiettivo l'Impresa è tenuta a garantire, per la durata di 36 mesi dalla data di inizio attività, l'eliminazione dei difetti del software realizzato o modificato durante l'esecuzione delle prestazioni contrattuali e le conseguenze sulla base dati, nonché l'eventuale conseguente allineamento della documentazione, senza alcun onere aggiuntivo per la Consip, essendo tale attività ricompresa nel corrispettivo contrattuale complessivo di cui al successivo articolo 17 S, comma 1.
2. Negli ultimi 12 (dodici) mesi di durata del contratto, così come previsto dal precedente articolo 1 S, comma 7, l'Impresa è tenuta a garantire, limitatamente agli obiettivi collaudati durante l'anno precedente, l'eliminazione dei difetti del software realizzato o modificato in esecuzione del contratto stesso e le conseguenze sulla base dati, nonché l'eventuale conseguente allineamento della documentazione, senza alcun onere aggiuntivo per la Consip, essendo tale attività ricompresa nel corrispettivo contrattuale complessivo di cui al successivo articolo 17 S, comma 1.
3. L'Impresa si impegna, ora per allora, ad effettuare il servizio di manutenzione correttiva in garanzia, se ancora in corso, su semplice richiesta dei Fornitori che risulteranno aggiudicatari delle gare che potranno essere indette dalla Consip per l'affidamento di dette attività o servizi per un ulteriore periodo. Nessun altro intervento e/o

autorizzazione della Consip per la prestazione del servizio *de quo* saranno, pertanto, necessari.

4. Si precisa che, laddove l'attuale *baseline*, gestita nel presente contratto, sia sottoposta al servizio di manutenzione correttiva in garanzia a carico del Fornitore aggiudicatario della precedente gara, l'Impresa prende atto ed accetta che, ove sia necessaria l'erogazione dello stesso servizio nel periodo temporale di vigenza della precedente garanzia, così come indicato nel Capitolato tecnico, dovrà richiedere la prestazione del servizio *de quo* direttamente al precedente Fornitore, senza alcun altro intervento e/o autorizzazione da parte della Consip, dandone, comunque, contestualmente comunicazione alla medesima.
5. Nella rimozione degli errori del software, di cui al precedente comma, l'Impresa dovrà attenersi agli obblighi sui livelli di ripristino e sulla difettosità previsti per la manutenzione correttiva, così come riportato nell'Appendice 5 al Capitolato tecnico.

#### **Articolo 14 S**

##### **Monitoraggio**

1. L'Impresa prende atto che Consip procederà al monitoraggio delle attività contrattuali di cui al precedente articolo 1 S, comma 1, secondo i criteri e le modalità previste nel Capitolato tecnico.
2. L'Impresa s'impegna a inviare tempestivamente alla Consip la documentazione attestante l'esito delle visite di sorveglianza della società di certificazione della qualità.

3. L'Impresa, nello svolgimento delle attività di cui al precedente art. 1 S, si impegna a fare esplicito riferimento alla norma rispetto alla quale viene richiesta la certificazione per quanto riguarda i principi di assicurazione e gestione della qualità.
4. L'Impresa si impegna a permettere l'accesso, alla Consip e/o all'organismo di ispezione da questa eventualmente designato, sia al sistema di documentazione e gestione del proprio sistema di qualità, sia al sistema di gestione della configurazione e della documentazione, fatto salvo il rispetto di tutte le forme di garanzia circa la integrità e la riservatezza dei dati contenuti e comunque correlati al contratto, che è onere dell'Impresa stessa predisporre.
5. L'Impresa si impegna ad accettare le verifiche ispettive (verifiche mirate o verifiche di seconda parte), effettuate anche dall'organismo di ispezione designato dalla Consip, svolte nel rispetto di quanto prescritto dalla norma UNI EN ISO 19011:2003, secondo le modalità definite nel Capitolato tecnico.

### **Articolo 15 S**

#### **Subappalto**

1. L'Impresa, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta e a quanto stabilito nelle "Condizioni generali di contratto", affida in subappalto, in misura non superiore al 30 % dell'importo contrattuale, l'esecuzione delle seguenti prestazioni \_\_\_\_\_.

2. Si rinvia alle “Condizioni generali di contratto” per le modalità e gli obblighi connessi all'affidamento in subappalto delle prestazioni sopra riportate.

## **Articolo 16 S**

### **Penali**

1. **Ritardo consegna Piano della Qualità Generale.**

In caso di ritardo nella consegna del Piano della Qualità Generale, sia per la prima consegna sia per le successive fino all'approvazione, rispetto ai termini indicati nel Capitolato, la Consip applicherà all'Impresa una penale pari allo 0,5‰ (zero,5 per mille) del corrispettivo complessivo di cui al successivo art. 17 S, comma 1, per ogni 10 giorni solari di ritardo o frazione, fino ad un massimo del 4% (quattro per cento) del medesimo corrispettivo.

2. **Ritardo nell'esecuzione degli obiettivi di tipo gestionale**

Per gli obiettivi con ciclo di vita di tipo gestionale, realizzati con modalità progettuale, con riferimento alla durata dell'obiettivo e al tempo ottimale di sviluppo definiti nel Capitolato tecnico, in caso di slittamento della data di accettazione dell'obiettivo rispetto alla data di fine collaudo pianificata, la Consip applicherà all'Impresa una penale così determinata:

- qualora la durata pianificata e la durata effettiva siano entrambe minori del tempo ottimale di sviluppo, si applicherà una penale pari all'1% (uno per cento) del corrispettivo concordato per l'obiettivo per ogni 5 giorni lavorativi di

ritardo o frazione, calcolati dalla data di fine collaudo pianificata alla data di accettazione effettiva, fino ad un massimo del 10% del corrispettivo complessivo di cui al successivo art. 17 S, comma 1;

- qualora la durata pianificata sia minore del tempo ottimale di sviluppo e la durata effettiva sia maggiore del tempo ottimale di sviluppo, si applicherà una penale pari al 2% (due per cento) del corrispettivo concordato per l'obiettivo per ogni 5 giorni lavorativi di ritardo o frazione, calcolati dalla data di fine collaudo pianificata alla data di accettazione effettiva, fino ad un massimo del 10% del corrispettivo complessivo di cui al successivo art. 17 S, comma 1;
- qualora la durata pianificata e la durata effettiva siano entrambe maggiori del tempo ottimale di sviluppo, si applicherà una penale pari al 3% (tre per cento) del corrispettivo concordato per l'obiettivo per ogni 5 giorni lavorativi di ritardo o frazione, calcolati dalla data di fine collaudo pianificata alla data di accettazione effettiva, fino ad un massimo del 10% del corrispettivo complessivo di cui al successivo art. 17 S, comma 1.

### **3. Ritardo nell'esecuzione degli obiettivi di tipo conoscitivo**

Per gli obiettivi con ciclo di vita di tipo conoscitivo, realizzati con modalità progettuale, in caso di slittamento della data di accettazione

effettiva dell'obiettivo rispetto alla data di fine collaudo pianificata, la Consip applicherà all'Impresa una penale pari al 2% (due per cento) del corrispettivo concordato per l'obiettivo per ogni 5 giorni lavorativi di ritardo o frazione, calcolati dalla data di fine collaudo pianificata alla data di accettazione, fino ad un massimo del 10% del corrispettivo complessivo di cui al successivo art. 17 S, comma 1.

#### **4. Sospensione collaudo**

Qualora il collaudo di un singolo obiettivo venga sospeso e ciò comporti la non possibilità di rispettare la data prevista per il rilascio in esercizio dell'obiettivo, la Consip applicherà all'Impresa, considerando il totale dei giorni di sospensione cumulati, una penale pari all'1% (uno per cento) del corrispettivo concordato relativo al singolo obiettivo, per ogni giorno lavorativo di sospensione, fino ad un massimo del 10% del corrispettivo complessivo di cui al successivo art. 17 S, comma 1.

#### **5. Eccesso difettosità in collaudo.**

Per ogni obiettivo di classe di rischio A, relativamente all'indicatore *"Difettosità in collaudo"*, la Consip, in caso di superamento del numero di difetti massimo tollerato per categoria di malfunzionamento, definito nel Piano della Qualità approvato, applicherà una penale pari all'1% (un per cento) del corrispettivo concordato del singolo obiettivo, per ogni centesimo eccedente il valore soglia, fino ad un massimo del 10% del corrispettivo complessivo di cui al successivo

art. 17 S, comma 1.

**6. Eccesso di rilievi tollerati dall'obiettivo.**

Per ognuno degli obiettivi realizzati nel presente contratto, relativamente all'indicatore *"Numero massimo di rilievi tollerati dall'obiettivo"*, qualora il numero di rilievi attribuiti all'obiettivo ecceda il numero massimo tollerato indicato nel Piano della Qualità approvato, la Consip applicherà all'Impresa una penale pari all'1% (uno per cento) del corrispettivo concordato relativo all'obiettivo per ogni rilievo eccedente il numero massimo tollerato, fino ad un massimo del 10% del corrispettivo complessivo di cui al successivo art. 17 S, comma 1.

**7. Eccesso di rilievi tollerati dai servizi di gestione.**

Al termine di ogni semestre, relativamente all'indicatore *"Numero massimo di rilievi tollerati dai servizi di gestione"*, qualora il numero globale di rilievi emersi dalle attività svolte nei servizi di gestione, ecceda il numero massimo tollerato indicato nel Piano della Qualità approvato, la Consip applicherà all'Impresa una penale pari ad Euro 5.000,00 (cinquemila/00) per ogni rilievo eccedente il numero massimo tollerato, fino ad un massimo del 6% del corrispettivo complessivo di cui al successivo art. 17 S, comma 1.

**8. Eccesso di rilievi relativi ad altri adempimenti contrattuali.**

In relazione all'indicatore *"Numero di rilievi su altri inadempimenti contrattuali"*, ogni qual volta il numero globale di rilievi emessi per



difformità e/o variazioni e/o ritardi rispetto a quanto previsto nel Capitolato tecnico o dichiarato dall'Impresa in offerta tecnica – ove migliorativa e accettato dalla Consip e, quindi, inserito nel Piano della Qualità - risulti maggiore rispetto a quanto indicato nel Piano della Qualità approvato, la Consip applicherà all'Impresa una penale pari allo 0,25% (zero,25 per cento) del corrispettivo complessivo di cui al successivo art. 17 S, comma 1, fino ad un massimo del 4% del medesimo corrispettivo.

**9. Carenza di tempestività di ripristino in esercizio.**

Al termine di ogni semestre, ove venga accertato il superamento del monte ore di franchigia stabilito per l'indicatore *“Tempestività di ripristino della piena operatività (cat1 e cat2)”* di cui al Piano della Qualità approvato, la Consip applicherà una penale di Euro 2.000,00 (duemila/00) per ogni ora o frazione eccedente le soglie previste nell'Appendice 5 del Capitolato, rispetto a tutti i malfunzionamenti avvenuti nel periodo (semestre) di riferimento, fino ad un massimo pari al 6% del corrispettivo complessivo di cui al successivo art. 17 S, comma 1. Si precisa che nel primo anno contrattuale tale comma non si applica, a discrezione della Consip, relativamente al software applicativo sul quale presta garanzia il precedente Fornitore.

**10. Revoca/Sospensione certificazione qualità**

In caso di revoca o sospensione anche di uno dei certificati di conformità alla norma ISO 9001:2000 richiesti per la partecipazione alla

gara e rilasciati all'Impresa o, se del caso, ad una delle società costituenti il raggruppamento temporaneo di imprese o alla società subappaltatrice nel caso di subappalto, la Consip applicherà una penale pari all'1% (uno per cento) dell'intero importo contrattuale complessivo di cui al successivo art. 17 S, comma 1, per il primo trimestre, o frazione, in cui perdura tale situazione.

#### **11. Presenza di Virus**

La Consip applicherà una penale pari ad Euro 10.000,00 (diecimila,00) per ogni inadempimento ricadente in uno dei seguenti casi:

- presenza di virus o altro codice dannoso nei prodotti consegnati dall'Impresa, fino ad un massimo del 10% del corrispettivo complessivo di cui al successivo art. 17 S, comma 1;
- immissione nella rete interna della Consip e/o dell'Amministrazione di un virus o altro codice dannoso derivante dall'utilizzo delle stazioni di lavoro messe a disposizione dall'Impresa, non dotate di software aggiornato relativamente all'antivirus e alle patch di sicurezza per i software di base ed applicativi presenti nelle predette stazioni, fino ad un massimo del 10% del corrispettivo complessivo di cui al successivo art. 17 S, comma 1;

#### **12. Collegamenti esterni non autorizzati**

Ove l'Impresa utilizzi stazioni di lavoro per il collegamento contemporaneo, non autorizzato alla rete interna della Consip e/o

dell'Amministrazione e ad una rete esterna attraverso un modem o altro dispositivo (a titolo esemplificativo e non esaustivo: wireless), la Consip applicherà una penale pari ad Euro 10.000,00 (diecimila,00) per ogni inadempimento, fino ad un massimo del 4% del corrispettivo complessivo di cui al successivo art. 17 S, comma 1.

13. **(Criterio O3)** Ove l'Impresa, in sede di offerta tecnica, abbia proposto *“referenti aggiuntivi oltre al responsabile delle attività contrattuali, come responsabili dei vari servizi/attività di fornitura e della corrispondente relazione verso Consip e verso l'Amministrazione”* la Consip, per ogni caso di difformità o di mancata disponibilità rispetto a quanto dichiarato, applicherà una penale pari a Euro 7.895,00.
14. **(Criterio Q3)** Ove l'Impresa, in sede di offerta tecnica, si sia impegnata *“a rendere disponibili, nei gruppi di lavoro previsti per i servizi di sviluppo e manutenzione delle applicazioni gestionali, figure professionali certificate con le modalità previste dei programmi Microsoft Certified Professional, Oracle Certified Professional, Sun Java Technology Certification”*, la Consip, ogniquale volta accerti la difformità o la mancata disponibilità rispetto a quanto dichiarato, applicherà una penale pari ad Euro 7.895,00 per ogni caso accertato.
15. **(Criterio Q4)** Ove l'Impresa, in sede di offerta tecnica, si sia impegnata *“a rendere disponibili, nei gruppi di lavoro previsti per i servizi di sviluppo e manutenzione delle applicazioni conoscitive, figure certificate o specializzate*

*sui seguenti prodotti software OracleAS Discoverer, Business Objects, Microstrategy platform e Informatica Power Center”, la Consip, ogniqualvolta accerti la difformità o la mancata disponibilità rispetto a quanto dichiarato, applicherà una penale pari ad Euro 7.895,00 per ogni caso accertato.*

16. **(Criterio Q5)** Ove l'Impresa, in sede di offerta tecnica, si sia impegnata *“a rendere disponibili risorse dedicate al supporto sistemistico e al supporto specialistico all'uso dei prodotti software, dotate di comprovata esperienza (almeno 5 anni o altra adeguata seniority)”* sugli ambiti tecnologici indicati, la Consip, ogniqualvolta accerti la difformità o la mancata disponibilità rispetto a quanto dichiarato, applicherà una penale pari ad Euro 7.895,00 per ogni caso accertato.
17. Si precisa che preliminarmente alla approvazione del Piano della Qualità, le metriche utilizzate per il controllo della fornitura saranno quelle riportate nella Appendice 5 del Capitolato tecnico e/o quelle proposte dal Fornitore nell'offerta tecnica ove ritenute migliorative dalla Consip.
18. Le penali verranno applicate previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall'Impresa e da questa comunicate alla Consip nel termine massimo di giorni 5 (cinque) dalla stessa contestazione.

19. L'Impresa prende atto ed accetta che la Consip si riserva di applicare le penali di cui ai precedenti comma anche durante gli eventuali periodi di sperimentazione delle applicazioni, così come specificato nel Capitolato tecnico.
20. Ferma restando l'applicazione delle penali previste nei precedenti comma, la Consip si riserva di richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto all'articolo 1382 cod. civ., nonché la risoluzione del presente contratto nell'ipotesi di grave e reiterato inadempimento.
21. Fatto salvo quanto previsto ai precedenti comma, l'Impresa si impegna espressamente a rifondere alla Consip l'ammontare di eventuali oneri che l'Amministrazione dovesse applicare - anche per causali diverse da quelle di cui al presente articolo - a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità della Impresa stessa.
22. La Consip, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della cauzione di cui all'articolo 10 G senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, ovvero compensare il credito con quanto dovuto all'Impresa a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi maturati.
23. Qualora l'importo complessivo delle penali inflitte all'Impresa raggiunga la somma complessiva pari al 10% del corrispettivo complessivo di cui all'art. 17 S, comma 1, la Consip ha facoltà, in

qualunque tempo, di risolvere di diritto il presente contratto con le modalità di cui all'art. 19 S, oltre il risarcimento di tutti i danni. Si conviene, inoltre, che l'ammontare delle penali, comunque inflitte, non potrà superare la somma complessiva pari al 20% del corrispettivo complessivo di cui all'art. 17 S, comma 1.

### **Articolo 17 S**

#### **Corrispettivo**

1. Il corrispettivo massimo complessivo, onnicomprensivo calcolato sulle dimensioni di cui al precedente articolo 7 S, è pari a Euro \_\_\_\_\_ = (\_\_\_\_\_).
2. Per gli obiettivi per i quali è applicabile una misurazione dell'impegno in Punti Funzione, il corrispettivo verrà determinato sulla base del numero di Punti Funzione (calcolati secondo le modalità di cui al Capitolato tecnico e Appendici ed indicati dall'Impresa nel Piano di Lavoro del singolo obiettivo realizzato) per il valore unitario di cui al successivo comma 5.

L'Impresa prende, tuttavia, atto che in ogni caso, così come indicato nel Capitolato tecnico, in assenza di modifiche richieste da Consip successivamente alla fase di analisi o analoga fase, qualora l'ammontare del corrispettivo finale risulti diverso da quello calcolato al termine di detta fase, la Consip corrisponderà all'Impresa stessa il menzionato corrispettivo finale, salvo il caso in cui quest'ultimo risulti superiore di oltre il 10% il corrispettivo determinato alla relativa fase; in tal caso la Consip corrisponderà all'Impresa il corrispettivo determinato alla fase di analisi aumentato del 10%.

3. Per gli obiettivi per i quali non è applicabile una misurazione dell'impegno in Punti funzione, il corrispettivo verrà determinato sulla base del numero di giorni-persona indicato nel Piano di Lavoro approvato nella fase di definizione e calcolato sulla base delle tariffe di cui al successivo comma 7.
4. Per i servizi per i quali è prevista una gestione a "tempo e spesa", il corrispettivo è determinato sulla base della composizione del gruppo di lavoro, come risultante dal consuntivo riportato "Piano di Lavoro" relativo a ciascun mese solare, approvato dalla Consip secondo le modalità di cui al Capitolato tecnico e sulla base delle tariffe di cui al successivo comma 7.
5. Il corrispettivo unitario di ogni singolo F/P è pari ad Euro \_\_\_\_\_.
6. Il canone mensile per il servizio di manutenzione correttiva è pari ad Euro \_\_\_\_\_.
7. Le tariffe (comprehensive delle trasferte, della reperibilità e dell'extra orario) per figura professionale sono pattuite secondo il seguente dettaglio:

<b>Figura professionale</b>	<b>Euro/giorno</b>
Capo progetto	_____
Analista Funzionale	_____
Analista Programmatore	_____
Programmatore	_____
Specialista di prodotto	_____
Specialista tecnologico	_____
Specialista di tematica	_____

8. Il corrispettivo contrattuale si riferisce all'esecuzione dei servizi a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
9. Le tariffe, il canone mensile ed il corrispettivo unitario del Punto Funzione sono accettate dall'Impresa in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, a tutto suo rischio, e sono pertanto invariabili ed indipendenti da qualsiasi imprevisto o eventualità.
10. L'Impresa non potrà vantare diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti o aumenti del corrispettivo contrattuale.
11. Tutti gli importi indicati si intendono IVA esclusa.

## **Articolo 18 S**

### **Fatturazione**

1. Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale di cui al precedente articolo 17 S, comma 1, l'Impresa potrà emettere fattura sulla base delle seguenti modalità:
  - a. interventi di tipo progettuale con ciclo di vita plurifase definito nel Capitolato tecnico – Appendice 6:  
per ciascun intervento:
    - il 10% del corrispettivo, calcolato secondo le modalità di cui al precedente articolo 17 S, comma 2, al termine della fase di definizione;
    - il 30% del corrispettivo, calcolato secondo le modalità di cui al precedente articolo 17 S, comma 2, al termine della fase di analisi o "analisi di disegno";
    - il 20% del corrispettivo, calcolato secondo le modalità di cui



al precedente articolo 17 S, comma 2, al termine della fase di realizzazione;

- il restante 40% del corrispettivo, calcolato secondo le modalità di cui al precedente articolo 17 S, comma 2, all'esito positivo del collaudo, unitamente agli importi relativi all'eventuale conguaglio maturato dalle diverse fasi di calcolo;

b. interventi di tipo progettuale con ciclo di vita plurifase da individuare:

per ciascun intervento:

- il 10% del corrispettivo dell'obiettivo al termine della fase di definizione;
- il 50% del corrispettivo dell'obiettivo suddiviso in funzione delle fasi individuate e congruentemente con lo stato avanzamento lavori;
- il restante 40% del corrispettivo dell'obiettivo all'esito positivo del collaudo/accettazione, unitamente agli importi relativi all'eventuale conguaglio;

c. interventi di tipo progettuale con ciclo di vita in fase unica:

per ciascun intervento:

- il 100% del corrispettivo, calcolato secondo le modalità di cui al precedente articolo 17 S, comma 2, all'esito positivo del collaudo/accettazione.

d. Interventi di tipo "a tempo e spesa" e attività continuative:

- con cadenza trimestrale, un importo commisurato alle prestazioni effettivamente erogate, quali risultanti nel Piano

di Lavoro aggiornato, come approvato dalla Consip.

2. Ai fini del pagamento del canone contrattuale del servizio di manutenzione correttiva, l'Impresa potrà emettere fattura mensile posticipata a decorrere dalla data di inizio del relativo servizio.
3. Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento al presente contratto, al singolo ordine di acquisto, alla singola tipologia di attività (sviluppo, manutenzione e gestione con indicazione del codice del singolo intervento), e/o alle figure professionali e/o alla fase di riferimento ed al periodo di competenza. Le fatture dovranno essere intestate alla Consip S.p.A., Via Isonzo 19/E 00198 Roma, P. IVA 05359681003, e spedite per la liquidazione alla Consip S.p.A., Ufficio Contabilità e Bilancio, Via Isonzo 19/E 00198 Roma.
4. L'importo delle predette fatture verrà bonificato dalla Consip entro 60 (sessanta) giorni Fine Mese Data di Ricevimento della fattura, sul conto corrente n. \_\_\_\_\_, intestato alla \_\_\_\_\_ presso la \_\_\_\_\_, codice A.B.I. \_\_\_\_\_, codice C.A.B. \_\_\_\_\_.
5. L'Impresa, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note alla Consip le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra. In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l'Impresa non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

## **Articolo 19 S**

### **Risoluzione**

1. In caso di inadempimento dell'Impresa anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato dalla Consip per porre fine all'inadempimento, la Consip ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto e di incamerare la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente; resta salvo il diritto della Consip al risarcimento dell'eventuale maggior danno.
2. Nel caso in cui venga ritirato o non rinnovato anche uno solo dei certificati di conformità alla norma ISO 9001 richiesti per la partecipazione alla gara e rilasciati al fornitore o, se del caso, ad una delle società costituenti il raggruppamento temporaneo di imprese o alla società subappaltatrice nel caso di subappalto, per un periodo superiore a 3 (tre) mesi, la Consip si riserva la facoltà di risolvere il contratto.
3. In ogni caso, si conviene che la Consip, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa con raccomandata a.r, nei seguenti casi:
  - a) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara;
  - b) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro l'Amministrazione e/o la Consip, ai sensi dell'articolo 6 G;

- c) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto, ai sensi dell'articolo 7 G;
- d) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi, nonché nell'ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dall'Impresa ai sensi del comma 2 dell'articolo 16 G "Condizioni particolari di risoluzione";
- e) mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Consip e/o dell'Amministrazione;
- f) nei casi di cui ai seguenti articoli: art. 4 S Obblighi ed adempimenti a carico dell'Impresa, art. 5 S Proprietà del sw sviluppato e dei prodotti in genere, art. 10 S Produttività e risorse impiegate, art. 12 S Collaudo ed accettazione, art. 16 S Penali, art. 3 G Modalità ed esecuzione delle prestazioni contrattuali, art. 5 G Obblighi di riservatezza, art. 8 G Subappalto, art. 9 G Utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software, art. 10 G Cauzione, art. 11 G Trasparenza dei prezzi, art. 12 G Divieto di cessione del contratto e cessione del credito, art 16 G Condizione particolare di risoluzione, art. 18 G Codice Deontologico, art. 19 G Ulteriore condizione risolutiva espressa.



4. In caso di risoluzione del presente contratto, l'Impresa si impegna, sin d'ora, a fornire alla Consip tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione del presente contratto.

Roma, li \_\_\_\_\_

**Consip S.p.A.**

**L'Impresa**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

#### **Dichiarazione dell'appaltatore annessa al contratto**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_, in qualità di legale rappresentante dell'Impresa, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti richiamati in contratto.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il sottoscritto, in qualità di legale rappresentante dell'Impresa, dichiara di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel contratto e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole.

In particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e

condizioni di seguito elencate:

- con riferimento alle presenti Condizioni Speciali del Contratto:

Articolo 4 S Obblighi ed adempimenti a carico dell'Impresa;

Articolo 5 S Proprietà del sw sviluppato e dei prodotti in genere;

Articolo 6 S Ambienti;

Articolo 10 S Produttività e risorse impiegate;

Articolo 11 S Consegna dei prodotti;

Articolo 13 S Garanzia;

Articolo 16 S Penali;

Articolo 19 S Risoluzione.

- con riferimento alle Condizioni Generali del Contratto:

Articolo 2 G Aumento;

Articolo 3 G Modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali;

articolo 4 G Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro;

Articolo 5 G Obblighi di riservatezza;

Articolo 6 G Brevetti industriali e diritti d'autore;

Articolo 7 G Responsabilità;

Articolo 8 G Subappalto;

Articolo 9 G Utilizzo apparecchiature e prodotti software;

Articolo 10 G Cauzione;

Articolo 11 G Trasparenza dei prezzi;

Articolo 12 G Divieto di cessione del contratto e cessione del credito;

Articolo 13 G Recesso;

Articolo 15 G Trattamento dei dati personali;

Articolo 16 G Condizioni particolari di risoluzione;



Articolo 17 G Foro competente;

Articolo 18 G Codice deontologico;

Articolo 19 G Ulteriore condizione risolutiva espressa;

Roma, lì \_\_\_\_\_

L'Impresa

\_\_\_\_\_